SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 286

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 225

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2002.

Approvazione del modello di comunicazione annuale dati IVA con le relative istruzioni, delle caratteristiche tecniche per la stampa e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

02A13242

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 226

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 12 novembre 2002.

Approvazione dei modelli AA7/7 e AA9/7 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazioni dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

02A13369

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e di Foggia ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3253).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile;

Considerato che l'evento sismico del 31 ottobre 2002 ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nelle citate dichiarazioni di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni per la notevole intensità del fenomeno tellurico;

Considerato inoltre, che, a causa del continuo succedersi di scosse sismiche di assestamento e del conseguente danneggiamento delle private abitazioni, con pericolo di ulteriori crolli, si è reso necessario disporre l'immediata evacuazione dell'intera popolazione del comune di San Giuliano di Puglia;

Considerato che l'evento sismico ha gravemente danneggiato edifici pubblici e privati, inciso gravemente sulle strutture viarie, sulle infrastrutture nonché sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto e propedeutici all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;

Considerata la necessità di assicurare tempestivi ed urgenti interventi di protezione civile su tutto il territorio nazionale, a tal fine utilizzando i velivoli comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile per il più proficuo perseguimento delle finalità di prevenzione, di soccorso e di superamento delle emergenze;

D'intesa con le regioni Molise e Puglia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, in relazione alla fase di emergenza, esercita le proprie competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nei territori delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dalla sequenza sismica iniziata il 31 ottobre 2002.

2. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano ai comuni delle province di Campobasso e di Foggia colpiti dalla predetta sequenza sismica in cui siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili, e costituiscono i primi interventi per il superamento della situazione emergenziale.

3. Il commissario delegato ed i sindaci provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi, altresì provvedendo, ove necessario, alla realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili su beni pubblici al fine di assicurarne la funzionalità.

4. Il commissario delegato ed i sindaci, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare spazi da adibire a sedi di attività scolastiche, di uffici comunali e di altre attività di interesse pubblico, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.

5. Il commissario delegato ed i presidenti delle regioni Molise e Puglia provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad assicurare il funzionamento dei servizi pubblici di trasporto, con particolare riguardo al trasporto scolastico, anche con riferimento

ai necessari collegamenti con gli altri servizi pubblici essenziali, mediante procedure convenzionali, e, ove necessario, attraverso l'adozione di misure di carattere autoritativo ed urgente.

Art. 2.

1. I sindaci sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, comunque nel limite massimo di € 500,00.

2. Il commissario delegato ed i sindaci sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I sindaci, in raccordo con i presidenti delle regioni Molise e Puglia, sono altresì autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.

5. I sindaci e le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia, per quanto di rispettiva competenza, provvedono, in raccordo con i presidenti delle regioni Molise e Puglia e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, agli interventi di riparazione non strutturali degli edifici ad uso scolastico danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, necessari a garantirne la funzionalità, nel limite massimo di spesa, per ogni struttura, di € 35.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione.

6. I sindaci, d'intesa con i presidenti delle regioni Molise e Puglia e sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvedono, altresì, per la riparazione dei fabbricati rurali destinati al ricovero degli animali, ovvero per l'allestimento di apposite strutture temporanee da destinare a tali finalità, nel limite massimo di spesa, per ogni intervento, di € 4.000,00, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione.

Art. 3.

1. I sindaci sono altresì autorizzati ad erogare:

a) un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad € 15.000, ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)*, i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiara-

zione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. Al fine di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari rimasti senza tetto e per altre esigenze di carattere pubblico, i sindaci sono autorizzati ad acquisire, anche adottando misure di occupazione d'urgenza, e ad urbanizzare apposite aree per gli insediamenti di strutture abitative in legno e di altre strutture prefabbricate, per la creazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica o per altre finalità di pubblico interesse, nonché per le relative pertinenze, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17.

2. Il commissario delegato, in deroga alle norme indicate all'art. 17 in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di strutture abitative in legno di altre strutture prefabbricate e di tensostrutture, può procedere anche a trattativa privata, se del caso, con affidamento diretto, al fine di ottenere, nel più breve tempo possibile, la disponibilità di idonee strutture atte a fronteggiare il grave disagio abitativo determinatosi in conseguenza dell'evento sismico.

Art. 5.

1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale, i sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al sesto grado della scala MCS, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di due unità da adibire anche ad attività amministrative, nonché a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. I medesimi sindaci possono, altresì, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'art. 17.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i sindaci dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità inferiore al sesto della scala MCS e siano state riscontrate situazioni di danneggiamento degli immobili nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale, con contratto a tempo determinato, anche attingendo, ove possibile, dalle liste dei lavoratori socialmente utili, nel limite di una unità da adibire anche ad attività amministrative, nonché a stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. I medesimi sindaci possono, altresì, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di una unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

3. Alfine di avviare la fase di rientro nell'ordinario, i presidenti delle regioni Molise e Puglia, nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono autorizzati ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite rispettivamente di venti e dieci unità, nonché a stipulare rispet-

tivamente fino a cinque e tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I medesimi presidenti delle regioni Molise e Puglia possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite rispettivamente di cinque e tre unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

4. Le amministrazioni provinciali di Campobasso e di Foggia nei limiti della vigenza temporale dello stato di emergenza, sono, altresì, autorizzate ad assumere personale tecnico amministrativo, con contratto a tempo determinato, nel limite di tre unità, nonché a stipulare fino a due contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per attività di consulenza specialistica, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17. I relativi contratti tipo sono approvati dai presidenti delle regioni Molise e Puglia. Le citate amministrazioni provinciali possono, inoltre, avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di due unità, che viene posto in posizione di comando o di distacco presso gli enti richiedenti, previo assenso degli interessati, con le modalità di cui al comma 1.

5. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Dipartimento medesimo è autorizzato a stipulare cinque contratti di lavoro a tempo determinato, ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165/2001 ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, nonché ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, secondo le modalità previste dal comma 3 dell'art. 8, dell'ordinanza n. 3193 del 29 marzo 2002.

Art. 6.

1. Presso ciascuno dei comuni di cui all'art. 1 possono essere costituiti gruppi di rilevamento per censire gli edifici pubblici e privati risultati totalmente o parzialmente inagibili, ovvero, da demolire perchè non più recuperabili.

2. I sindaci dei predetti comuni provvedono, sulla base delle indicazioni dei gruppi di rilevamento, ad emettere ordinanze di demolizione.

3. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è autorizzato ad effettuare demolizioni di strutture pericolanti e non più ripristinabili anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 7.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

4. L'indennità di cui al comma 3 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nei comuni di cui al comma 1, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennità sono erogate a richiesta del lavoratore, dall'I.N.P.S.

6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti

la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.

9. I lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.

10. I competenti istituti previdenziali sono autorizzati a corrispondere una indennità pari all'80% delle retribuzioni in godimento, ai lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, legittimati a beneficiare dei congedi di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

11. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con decorrenza dalla data degli eventi sismici l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinché gli amministratori locali, così come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

12. Ai sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono essere, altresì, concessi, su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili. Le richieste sono indirizzate al commissario delegato, che provvede a rimborsare ai comuni le relative spese.

13. I benefici di cui ai commi 3, 4 e 10, non sono cumulabili tra loro, né con quelli disposti con provvedimenti del commissario delegato.

Art. 8.

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza il capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, utilizza anche le risorse derivanti da contratti di donazione in favore del Dipartimento della protezione civile, coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti.

2. L'utilizzo delle risorse derivanti da ulteriori donazioni in favore delle regioni Molise e Puglia e degli altri enti locali sarà disciplinato con successive ordinanze.

Art. 9.

1. In favore del personale degli uffici territoriali di Governo di Campobasso e Foggia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unità, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili *pro-capite* per il mese di novembre e di 20 ore mensili *pro-capite* per i mesi successivi, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono i competenti uffici territoriali di Governo.

2. I comandanti provinciali dei Vigili del fuoco di Campobasso e Foggia, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvedono al potenziamento delle attività di servizio; a tal fine possono autorizzare il personale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Al personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attività di emergenza, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

5. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e che comunque presta lavoro straordinario presso il Dipartimento medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza di cui alla presente ordinanza, è riconosciuta fino al 31 gennaio 2003 una speciale indennità operativa mensile, forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno, nonché compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al predetto personale, inviato nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego *in loco* una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di

missione, forfetariamente pararnetrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

6. Al personale dei comuni in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al quinto grado della scala MCS, delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia e delle regioni Molise e Puglia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

7. I sub-commissari nominati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 245 del 2002 si avvalgono, per lo svolgimento dei propri compiti, delle strutture attivate dal Dipartimento della protezione civile sul territorio.

8. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla corresponsione dell'indennità di missione ed alla liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili *pro-capite*, dal personale del Ministero per i beni e le attività culturali utilizzato, sotto il coordinamento della struttura commissariale, per le verifiche sui beni interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza.

9. In favore dei dipendenti pubblici, attivati dal Dipartimento della protezione civile per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, è autorizzata la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese, nel limite di 50 ore mensili *pro-capite*. Il Dipartimento della protezione civile provvede, altresì, al rimborso degli oneri di missione anticipati dagli enti di appartenenza.

Art. 10.

1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002, possono chiedere la sospensione dal servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile, che la concedono entro sette giorni.

2. I soggetti residenti nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002 e dell'8 novembre 2002 alla data degli eventi sismici citati in premessa, possono, qualora già arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove ciò risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.

Art. 11.

1. L'Agenzia dei segretari comunali è autorizzata a porre a disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'art. 1, in cui non risulti assegnato permanentemente un segretario comunale, i segretari comunali non titolari di sede per l'intera durata dello stato di emergenza. L'assegnazione è disposta, previa presentazione di apposita istanza ad opera delle competenti amministrazioni comunali, entro quindici giorni dalla richiesta attingendo prioritariamente alla sezione della regione Molise e, in caso di indisponibilità, attingendo alle altre sezioni regionali in deroga agli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12.

1. Per i comuni di cui all'art. 1, in deroga a quanto disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e bilancio sono differiti di tre mesi.

Art. 13.

1. Gli uffici territoriali del Governo di Campobasso e Foggia provvedono ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi sismici, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.

Art. 14.

1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonché di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'art. 17, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite *in loco* sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonché dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 16.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare convenzioni con università, enti o istituti specializzati per l'avvio di collaborazioni finalizzate a fornire assistenza psico-sociologica sul territorio alle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza.

3. Le regioni Molise e Puglia, anche attraverso l'opera dei comuni e delle amministrazioni provinciali di Campobasso e Foggia, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe alla normativa indicata all'art. 17, provvedono per le attività di studio inerenti all'avvio della fase di ricostruzione, con oneri a carico delle apposite provviste per le attività di ricostruzione.

Art. 15.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali.

2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attività emergenziale è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area C del comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

Art. 16.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente previsto in via specifica nelle singole disposizioni, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro a carico del Fondo della protezione civile, nonché utilizzando le ulteriori provviste che saranno definite nelle successive ordinanze di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione.

Art. 17.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, art. 378;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche, articoli 218, 244 e 345;

legge 13 marzo 1958, n. 296;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975;

legge 2 febbraio 1974, n. 64, articoli 2, 3, commi 1 e 4, ed articoli 17 e 18 per quanto applicabili;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 27 dicembre 1985, n. 816, art. 4, comma 3;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 così come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 1, 2, 3, 6, 7, 15, 21, 23, 24, 26 e 28;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35, 36 e 53;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;

contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81, 98, 99 e 151;

legge 9 dicembre 1998, n. 431, articoli 2 e 3;

leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 18.

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza, nonché i benefici recati dalla stessa, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.

Art. 19.

1. È fatta salva, anche successivamente alla data di emanazione della presente ordinanza, l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal commissario delegato e dalle autorità locali.

Art. 20.

1. Il commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e della presente ordinanza, disponendo per la tempestiva comunicazione alle stesse forze dell'ordine di elementi informativi significativi. A tale scopo, secondo dette procedure operative, è fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

Art. 21.

1. In considerazione delle maggiori ed ineludibili esigenze operative, derivanti dalle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, ivi comprese quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, gli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante comunque impegnati dal Dipartimento della protezione civile, sono equiparati a tutti gli effetti agli aeromobili di Stato, in deroga all'art. 746 del codice della navigazione, con conseguente obbligo dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo S.p.a. e dell'Ente nazionale aviazione civile S.p.a. di assicurare ai predetti aeromobili, nello svolgimento delle citate attività, ogni priorità determinata dalle medesime esigenze. All'impiego dei predetti aeromobili si applica il regime giuridico previsto per il lavoro aereo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il termine di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3175/2002 è prorogato al 30 giugno 2003.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A13920

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 novembre 2002.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area. (Ordinanza n. 3254).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto, in particolare l'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge n. 245 del 2002, con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile;

Considerato che i predetti eventi sismici hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico ed artistico, di culto, nonché strutture viarie;

Considerato, altresì, che la situazione emergenziale incide gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto, in deroga alla vigente normativa;

Vista la delibera della giunta regionale della regione siciliana n. 337 del 29 ottobre 2002, nonché le comunicazioni del sindaco e del prefetto di Catania;

D'intesa con la regione siciliana;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 esercita le proprie competenze, anche con riferimento alle previsioni di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nei territori dei comuni della provincia di Catania interessati dalla eruzione del vulcano Etna, ed in quelli in cui, in relazione agli eventi sismici verificatisi nello stesso periodo, siano state segnalate situazioni di danneggiamento con riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili.

2. Il commissario delegato e i sindaci dei comuni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare gli interventi necessari a rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata nonché quelli finalizzati alla primaria assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite.

3. Il commissario delegato ed i sindaci, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare spazi da adibire ad attività scolastiche o ad altre finalità pubbliche, provvedendo ad ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 sono autorizzati ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte e rispetto alla quale sia stata adottata ordinanza sindacale di sgombero, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. I predetti importi sono maggiorati di € 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità superiore al 67%, ovvero di persone di età superiore a sessantacinque anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data dell'ordinanza di sgombero dell'immobile. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di € 500,00.

2. I sindaci sono autorizzati, laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari ed in alternativa alla concessione dei contributi di cui al comma 1, a disporre per il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa.

3. I sindaci sono altresì autorizzati a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti danneggiata a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari dei citati proprietari continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo.

4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 3.

1. I sindaci sono altresì autorizzati ad erogare:

a) un contributo a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi e turistiche i cui locali siano stati sgomberati. L'ammontare del contributo è correlato alla durata della sospensione dell'attività e quantificato nella misura dei redditi prodotti dall'attività nell'anno 2001, quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002, in ragione del periodo di tempo interessato. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da autocertificazione attestante i danni subiti e il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2001, ovvero da autocertificazione resa

ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per importi superiori ad € 15.000, ovvero per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)*, i cui locali non siano stati sgomberati per i quali venga accertata la sospensione delle attività a causa degli eventi in questione. Il predetto contributo è pari all'ammontare dei mancati introiti, per un periodo massimo di due mesi, parametrato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata;

c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi sismici e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle fatture aventi ad oggetto, sia pure in parte, le merci stesse;

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa;

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. In applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 245 del 2002, i cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nei comuni di cui all'art. 1, possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sospensione dal servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile che la concedono entro sette giorni.

2. I soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1 alla data degli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa, possono, qualora già arruolati, previa presentazione di apposita richiesta, essere impiegati, ove ciò risulti assolutamente necessario, per l'intera durata dello stato di emergenza, alle dipendenze degli enti locali territoriali interessati dagli eventi calamitosi, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate ai rispettivi comandi di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso gli enti locali territoriali sono presentate, prima della chiamata alle armi ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvedono all'assegnazione tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.

Art. 5.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002 sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui

al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi sismici e comunque non oltre il 31 marzo 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

4. L'indennità di cui al comma 3 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nei comuni di cui al comma 1, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 31 marzo 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'INPS.

6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'INPS secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Per i datori di lavoro privati, operanti nei territori dei comuni di cui comma 1, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223 e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.

9. I lavoratori residenti nei comuni di cui al comma 1, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 marzo 2003.

10. I sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono richiedere con decorrenza dalla data degli eventi sismici l'esenzione, per un periodo massimo di sessanta giorni, dal rendere prestazioni lavorative presso i propri datori di lavoro e possono, altresì, disporre affinché gli amministratori locali, così come individuati dall'art. 76 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, siano parimenti esentati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81. Ai predetti sindaci ed amministratori locali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

11. Ai sindaci dei comuni di cui al comma 1 possono essere, altresì, concessi, su richiesta, fino al 31 dicembre 2002 permessi aggiuntivi retribuiti, in deroga all'art. 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, per un massimo di 72 ore lavorative mensili. Le richieste sono indirizzate al commissario delegato, che provvede a rimborsare ai comuni le relative spese.

12. I benefici di cui ai commi 3 e 4, non sono cumulabili tra loro.

Art. 6.

1. I sindaci dei comuni di cui all'art. 1 in cui sia stata rilevata una intensità pari o superiore al quinto della scala MCS ovvero i cui territori siano stati interessati dalla colata lavica sono autorizzati ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, personale, nel limite di quattro unità, da adibire ad attività anche amministrative, nonché a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per la necessaria attività di consulenza specialistica in deroga alle norme di cui all'art. 13.

2. I medesimi sindaci possono inoltre avvalersi di personale di amministrazioni ed enti pubblici, nel limite di cinque unità che viene posto in posizione di comando o di distacco presso i comuni richiedenti, previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, anche regionale. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in deroga alle norme di cui all'art. 13 della presente ordinanza.

Art. 7.

1. Per la realizzazione di un piano d'interventi urgenti relativi agli eventi oggetto della presente ordinanza, per onere, lavori, acquisizione di mezzi e servizi per fronteggiare e superare l'emergenza ivi compresi quelli diretti a contrastare gli effetti della caduta di cenere vulcanica, il Dipartimento della protezione civile trasferisce alla regione siciliana la somma di € 10.385.946,94 a valere sulla dotazione per l'anno

2002 del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. La regione siciliana, nell'utilizzo dei fondi assegnati dall'Unione europea, può riconoscere priorità a progetti da realizzare nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente ordinanza.

3. Gli Istituti autonomi case popolari di Catania ed Acireale provvedono, a proprio carico, alla realizzazione degli interventi di somma urgenza sul proprio patrimonio abitativo, utilizzando le deroghe alla vigente normativa indicate all'art. 13.

4. I piani degli interventi disposti dalla giunta regionale siciliana con la deliberazione n. 358 del 1° novembre 2002, in quanto riconducibili alle finalità di cui al decreto-legge n. 245/2002 ed alla presente ordinanza rientrano nell'ambito di quelli previsti dall'art. 1, dell'ordinanza stessa, con oneri a carico delle provviste indicate nella suddetta delibera regionale.

Art. 8.

1. Il presidente della provincia regionale di Catania è autorizzato a realizzare, con risorse tratte dal proprio bilancio e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 13, un sistema di elisuperfici destinate ad attività di prevenzione dei rischi, di soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza.

Art. 9.

1. Gli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nonché di cui agli interventi ed all'acquisizione di beni e servizi, anche mediante affidamenti diretti a trattativa privata ed in deroga alla normativa indicata all'art. 13, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione del Dipartimento stesso, nonché dai sindaci, per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 15.

Art. 10.

1. L'ufficio territoriale del Governo di Catania provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi sismici e vulcanici di cui in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.

Art. 11.

1. Per i comuni il cui territorio sia stato interessato dalla situazione di emergenza, in deroga a quanto disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e di bilancio sono differiti di tre mesi.

Art. 12.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico-scientifiche in osservanza di quanto disposto, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall'art. 6, comma 2, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attività emergenziale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area *C* del comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai professionisti dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

Art. 13.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, art. 378;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42,117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56; legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, articoli 1, 2, 3 e 4;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I ed articoli 151 e 156;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999; legge della regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

legge della regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

legge della regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche articoli 7, 24, 35 e 36;

legge regionale 22 giugno 2001, n. 10;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;

contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 81 e 151;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34 e 35;

leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza.

Art. 14.

1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di Catania, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, nel limite massimo di trenta unità, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il prefetto di Catania.

2. L'Ispettore regionale dei vigili del fuoco, in relazione alla situazione emergenziale in atto, provvede al potenziamento delle attività di servizio. A tal fine può autorizzare il personale dipendente ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Per il personale dirigente, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di una retribuzione aggiuntiva pari al 10% delle retribuzioni di posizione in godimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto il 5 aprile 2001.

3. In favore del personale delle Forze di polizia, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, può essere autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. In favore del personale appartenente alle Forze armate direttamente impegnato nell'attività di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

5. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego *in loco* una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

6. In favore del personale appartenente all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania impegnato nell'attività di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 è autorizzata la corresponsione di compensi di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

7. In favore del personale dei comuni di cui all'art. 1, della provincia regionale di Catania e della regione siciliana, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 80 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione anche regionale.

Art. 15.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto diversamente previsto in via specifica nelle singole disposizioni, si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, nonché utilizzando le ulteriori provviste che saranno definite nelle successive ordinanze di protezione civile, anche relative alla fase della ricostruzione.

Art. 16.

1. Le disposizioni della presente ordinanza, nonché i benefici recati dalla medesima, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.

Art. 17.

1. È fatta salva, anche successivamente alla data di emanazione della presente ordinanza, l'efficacia dei provvedimenti già adottati dal commissario delegato e dalle autorità locali.

Art. 18.

1. Il commissario delegato definisce procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio da parte delle forze dell'ordine delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e della presente ordinanza, disponendo per la tempestiva comunicazione alle stesse forze dell'ordine di elementi informativi significativi. A tale scopo, secondo dette procedure operative, è fatto carico ai soggetti committenti di comunicare la ragione sociale dell'impresa affidataria, i nominativi dei relativi titolari e degli amministratori, l'eventuale utilizzo di imprese sub-contraenti, con specificazione degli stessi elementi informativi, nonché le generalità complete di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle opere e degli interventi commissionati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

02A13919

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 novembre 2002.

Riconoscimento di titolo accademico professionale austriaco alla sig.ra Oberhofer Sara, quale titolo abilitante all'esercizio della professione di psicologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»

Vista l'istanza della sig.ra Oberhofer Sara, nata a Brunico, il 21 marzo 1974, cittadina italiana diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di psicologa, conseguito in Austria ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Magistra der Naturwissenschaften-Studienrichtung: psychologie» presso la «Leopold-Franzens-Universitat» di Innsbruck in data 2 luglio 1999;

Considerato che il titolo accademico predetto è stato riconosciuto equipollente alla laurea in psicologia indirizzo psicologia clinica e di comunità con decreto n. 46/2000 del 16 agosto 2000, della Libera Università di Bolzano;

Considerato che la richiedente è iscritta nella «liste der Gesundheitspsychologen» di Vienna in qualità di «Gesundheitspsychologin» come attestato in data 28 settembre 2001 dal Bundesministerium fur Soziale Sicherheit und Generationen»;

Ritenuto che la richiedente è in possesso di una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Oberhofer Sara, nata a Brunico il 21 marzo 1974, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quale titoli validi per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A) e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13857

DECRETO 22 novembre 2002.

Riconoscimento di titolo accademico professionale tedesco al sig. Scherweit Martinus, quale titolo abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Scherweit Martinus, nato a Aurich (Germania) il 15 ottobre 1964, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Germania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico diplom-ingenieur (Fachhochschule) conseguito presso la «Fachhochschule Flensburg» in data 20 marzo 1992;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di socio alla «Verein Deutscher Ingenieure (Associazione degli ingegneri tedeschi)» dal 5 febbraio 2002;

Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 1° luglio 2002;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez A) settore industriale e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Scherweit Martinus, nato a Aurich (Germania), il 15 ottobre 1964, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A) - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 22 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13859

DECRETO 26 novembre 2002.

Riconoscimento di titolo professionale argentino al sig. Barbieri Omar Mario, quale titolo abilitante all'esercizio della professione di ingegnere in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Omar Mario Barbieri, nato il 14 ottobre 1959 a Rosario (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di ingeniero civil conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile conseguito presso la «Universidad Nacional de Rosario» in data 23 novembre 1984;

Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Profesionales de la ingenieria civil» della Provincia di Santa Fe dal 1984;

Ritenuto che il sig. Barbieri abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A) settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Omar Mario Barbieri, nato il 14 ottobre 1959 a Rosario (Argentina), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A) - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 26 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A13858

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2002.

Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro gli incendi per l'anno 2002, di cui al regolamento CEE n. 2158/92 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 40/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche

comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento CE della Commissione europea n. 1727/99, recante alcune modalità di applicazione del predetto regolamento CEE n. 2158/92;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) 2039 del 6 giugno 2002, relativa all'approvazione del programma inteso a migliorare la protezione delle foreste contro gli incendi in Italia, nel quadro dell'azione comunitaria istituita per la protezione delle foreste contro gli incendi nell'anno 2002, che, nel quantificare in 4.392.003,00 euro il costo totale ammissibile di detto programma, stabilisce in 1.973.648,00 euro il relativo contributo finanziario comunitario;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 135/218 del 4 luglio 2002, che, a fronte di contributi comunitari pari a 1.973.648,00 euro, quantifica in 2.418.355,00 il fabbisogno finanziario nazionale necessario alla realizzazione dei suddetti progetti;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 14 ottobre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione del programma per la protezione delle foreste contro gli incendi, richiamato nelle premesse, è disposto, per l'anno 2002, un finanziamento di 2.418.355,00 euro a favore dei soggetti interessati, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dal presente decreto anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le eventuali rettifiche della quota comunitaria apportate, dopo la chiusura del programma, dalla Commissione europea comporteranno una riduzione della corrispondente quota a carico della legge n. 183/1987. L'eccedenza tra la predetta quota posta a carico del Fondo di rotazione, autorizzata per l'anno 2002, e le somme rideterminate a seguito delle rettifiche comunitarie dovrà essere rimborsata al Fondo medesimo oppure può costituire acconto per successivi interventi.

5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza.

6. Il predetto Ministero invia al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (SIRGS), i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/99.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri econonomico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 298

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA ITALIA 2002

REG. CEE N. 2158/92 PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI

RIPARTIZIONE TRA I VARI SOGGETTI ATTUATORI DEL CONFINANZIAMENTO NAZIONALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987.

Regione	Importi in euro
Piemonte	282.280,00
Valle d'Aosta	37.051,00
Lombardia	148.128,00
Liguria	128.452,00
Veneto	117.622,00
Friuli Venezia Giulia	87.456,00
Toscana	199.840,00
Umbria	125.871,00
Lazio	106.291,00
Abruzzo	83.323,00
Molise	20.837,00
Campania	96.480,00
Basilicata	72.820,00
Puglia	43.053,00
Calabria	195.913,00
Sicilia	74.370,00
Sardegna	173.648,00
TOTALE Regioni	1.993.435,00
Ministero delle politiche agricole e forestali	267.960,00
Ministero dell'interno	156.960,00
TOTALE Italia	2.418.355,00

02A13884

DECRETO 14 ottobre 2002.

Cofinanziamento nazionale del programma di rivelazione dei dati di contabilità agraria aziendale su tutto il territorio nazionale (rete RICA) per l'anno 2002. (Decreto n. 41/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 79/65, come modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2801/95, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 1859/82, il cui Allegato 1 indica in 18.000 il numero delle aziende contabili da selezionare per l'Italia, con un margine di variazione numerica, di cui all'art. 3 del medesimo regolamento, inferiore o superiore al 20 per cento rispetto a quello stabilito;

Visto il regolamento CE della Commissione delle Comunità europee n. 2596/2001, che fissa, per l'esercizio contabile 2002, in 135,00 euro la retribuzione forfettaria comunitaria per singola scheda aziendale debitamente compilata, prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola;

Vista la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 257 del 31 luglio u.s., con l'allegata relazione programmatica e finanziaria, che quantifica in 7.351.764,00 euro per l'anno 2002 l'ammontare complessivo del fabbisogno finanziario, comprensivo della quota comunitaria e di quella nazionale, necessario per la realizzazione del programma di attuazione della Rete RICA, gestito dall'Istituto nazionale di economia agraria (INEA);

Considerato che l'INEA deve ancora versare 640.681,00 euro, relativi al piano di rientro delle quote comunitarie anticipate dal Fondo di rotazione fino all'annualità 1998, viene attivata, come restituzione, la forma della compensazione;

Considerata la necessità di ricorrere, per la differenza tra il predetto fabbisogno di 7.351.764,00 euro e la suddetta quota da restituire di 640.681,00 euro, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria dello Stato — I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 14 ottobre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (rete RICA), per l'anno 2002 è autorizzato in favore dell'INEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, un finanziamento di 7.351.764,00 euro a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Detto finanziamento è comprensivo della quota comunitaria, che viene pertanto anticipata dal Fondo di rotazione, al quale sarà reintegrata a seguito degli adempimenti prescritti dal regolamento CEE n. 79/65, richiamato in premessa.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede come di seguito specificato:

a) per 640.681,00 euro con risorse provenienti da precedenti assegnazioni *ex lege* n. 183/1987, già trasferite all'INEA, relative al piano di rientro delle quote comunitarie, anticipate dal Fondo di rotazione, fino all'annualità 1998 e non ancora restituite;

b) per 6.711.083,00 euro con nuova assegnazione, sempre a valere sulle risorse della predetta legge n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'INEA secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. Le somme assegnate, pari a 7.351.764,00 euro, che risultassero erogate e non spese dovranno essere rimborsate al Fondo di rotazione medesimo, oppure potranno costituire acconto per i successivi interventi.

4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'INEA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettuano i controlli di competenza.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 299

02A13883

DECRETO 15 novembre 2002.

Modifica del contenuto di condensato e di nicotina di due marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993 adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 91/41Cee;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Viste le istanze presentate dalle Società Eurotab e Philip Morris Italia S.p.a. intese ad ottenere la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette;

Ritenuto che occorre provvedere a tale modifica;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche di sigarette è così modificato:

Marca	mg/sigaretta condensato/nicotina da		mg/sigaretta condensato/nicotina a	
Marlboro (Filter)	12	0,9	11	0,8
Milde Sorte 100 Filter	9	0,5	8	0,5

Art. 2.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2002

Il direttore generale: TINO

02A13921

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 novembre 2002.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/ n. 196/2002).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/167/006 sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago a parte uso IM;

EU/1/00/167/007 sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago a parte uso IM.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle Vaccines S.A.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visti i decreti del 2 febbraio 2001 e 6 agosto 2001 con i quali la specialità medicinale «Prevenar» è stata classificata in C nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 035053014/E (in base 10) - sospensione iniettabile, 1 flaconcino vetro 0,5 ml uso IM;

A.I.C. n. 035053026/E (in base 10) - sospensione iniettabile 10 flaconcini vetro 0,5 ml uso IM;

A.I.C. n. 035053038/E (in base 10) - 1 siringa preriempita di vetro da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035053040/E (in base 10) - 10 siringhe preriempite di vetro da 0,5 ml;

A.I.C. n. 035053053 (in base 10) - 1 flaconcino di vetro da 0,5 ml + 1 siringa + 2 aghi separati uso IM;

Viste le decisioni della Commissione europea del 29 gennaio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 16/17 luglio 2002 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PREVENAR VACCINO PNEUMOCOCCICO SACCARIDICO CONIUGATO ADSORBITO nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

A.I.C. n. 035053065/E (in base 10) - 11FRJ9 (in base 32) - sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml con ago a parte uso IM;

A.I.C. n. 035053077 (in base 10) - 11FRJP (in base 32) - sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml con ago a parte uso IM.

Art. 2.

La specialità medicinale «Prevenar vaccino pneumococcico saccaridico coniugato adsorbito» è classificata come segue:

A.I.C. n. 035053065/E (in base 10) - 11FRJ9 (in base 32) - sospensione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml con ago a parte uso IM - classe C;

A.I.C. n. 035053077/E (in base 10) - 11FRJP (in base 32) - sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml con ago a parte uso IM - classe C.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 8 novembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A13870

DECRETO 18 novembre 2002.

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «INDODIT 25» alla ditta I.N.D.I.A. S.p.a.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 25 ottobre 1973 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta I.N.D.I.A. S.p.a. a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Indodit 25» - registrazione n. 7694;

Vista la nota datata 4 dicembre 2001 con la quale l'ufficio IX di questa direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 7 marzo 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1044/7449 datata 8 luglio 2002 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca dal presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta I.N.D.I.A. S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico INDODIT 25 - registrazione n. 7694, ditta I.N.D.I.A. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13890

DECRETO 18 novembre 2002.

Revoca delle registrazione del presidio medico chirurgico «CUTRAL» alla ditta I.N.D.I.A. S.p.a.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 6, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Visto il decreto datato 17 gennaio 1980 con il quale questo Ministero ha autorizzato la ditta I.N.D.I.A. S.p.a. a porre in vendita il presidio medico chirurgico «Cutral» - registrazione n. 10671;

Vista la nota datata 4 dicembre 2001 con la quale l'ufficio IX di questa direzione ha richiesto all'Istituto superiore di sanità la verifica della documentazione relativa al presidio medico chirurgico sopra indicato;

Visto il parere sfavorevole alla conferma della registrazione del suddetto presidio medico chirurgico espresso dall'Istituto superiore di sanità in data 7 marzo 2002;

Vista la nota n. 800.5/R.P.1044/7450 datata 8 luglio 2002 con la quale questa Amministrazione ha notificato l'avvio della procedura di revoca del presidio medico chirurgico oggetto del presente provvedimento alla ditta I.N.D.I.A. S.p.a.;

Considerato che, a tutt'oggi, la ditta non ha fatto pervenire controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla revoca della registrazione del suindicato presidio medico chirurgico;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate in premessa, è revocata la registrazione del presidio medico chirurgico CUTRAL - registrazione n. 10671, ditta I.N.D.I.A. S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 novembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13891

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 novembre 2002.

Rettifica del decreto 26 settembre 2002 relativo alla sostituzione di un membro in rappresentanza dei lavoratori del settore artigianato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Savona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 5/2002 del 26 settembre 2002 di sostituzione di un membro in rappresentanza dei lavoratori del settore artigianato in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Savona;

Considerato che, da accertamenti di questa direzione provinciale del lavoro, è risultato che il nominativo del rappresentante designato unitariamente dalle associazioni sindacali CGIL, CISL e UIL in seno al comitato sopra indicato in sostituzione del signor Gianluigi Allasia, dimissionario, non è Pier Paola Vottero bensì Pierpaola Vottero Ciomè;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica di cui sopra;

Rettifica

il precedente decreto direttoriale n. 5/2002 del 26 settembre 2002, per cui il nominativo «Pier Paola Vottero» deve essere sostituito da quello di «Pierpaola Vottero Ciomè».

Il presente decreto di correzione del precedentemente emanato di pari oggetto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 5 novembre 2002

Il direttore reggente: OLIVIERI

02A13512

DECRETO 5 novembre 2002.

Rettifica del decreto 23 settembre 2002 relativo alla sostituzione di un membro supplente in rappresentanza della C.G.I.L. di Savona in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 4/2002 del 23 settembre 2002 di sostituzione di un membro della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile;

Considerato che, da accertamenti di questa direzione provinciale del lavoro, è risultato che il nominativo del rappresentante designato dall'associazione sindacale CGIL in seno alla commissione sopra indicata in sostituzione del sig. Bazzano Riccardo, dimissionario, non è Paola Vottero bensì Pierpaola Vottero Ciomè;

Ritenuto di dover provvedere alla rettifica di cui sopra;

Rettifica

il precedente decreto direttoriale n. 4/2002 del 23 settembre 2002, per cui il nominativo «Paola Vottero» deve essere sostituito da quello di «Pierpaola Vottero Ciomè».

Il presente decreto di correzione del precedentemente emanato di pari oggetto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Savona, 5 novembre 2002

Il direttore reggente: OLIVIERI

02A13513

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Don Brevi», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«Don Brevi», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Russo Carmelo in data 31 marzo 1955, repertorio n. 12201 registro società n. 1128, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 722/50536.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A13514

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «PRO.DI.SEC.», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Vista la circolare n. 73/98 del 27 maggio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Visti gli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio, dai quali risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal recitato art. 2544 del codice civile e della circolare n. 73/98;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400:

«PRO.DI.SEC.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Isidoro Finazzi, in data 11 febbraio 1982, repertorio n. 014559, registro società n. 460/83, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27654/197528.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A13515

DECRETO 11 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Aedes», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975, e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

«Aedes», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alfredo Bandini in data 11 febbraio 1981, repertorio n. 141063, registro società n. 1759, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 26384/183143.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A13516

DECRETO 18 novembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «ERI», in Santa Marinella.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro — servizio politiche del lavoro — degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

«ERI», con sede in Santa Marinella (Roma), costituita per rogito notaio Paolo Becchetti, in data 19 marzo 1981, repertorio n. 4804 registro società n. 56/81, tribunale di Civitavecchia, B.U.S.C. n. 26429.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2002

Il dirigente: CORSI

02A13693

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 ottobre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Gardenia a r.l.», in Vibo Valentia.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la Società cooperativa edilizia «Cooperativa Gardenia a r.l.», con sede in Vibo Valentia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile e il rag. Giuseppe La Piana ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con il quale il dr. Giuseppe La Piana comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sergio De Marco, con studio in Rende (Cosenza) via Giotto 2, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Cooperativa Gardenia a r.l.», con sede in Vibo Valentia già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 19 febbraio 2002, in sostituzione del rag. Giuseppe La Piana, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13620

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori piana S. Eufemia Lamezia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in S. Eufemia Lamezia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 luglio 2000, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori piana S. Eufemia Lamezia, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Eufemia Lamezia (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Cooperativa allevatori piana S. Eufemia Lamezia, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Eufemia Lamezia, costituita in data 4 giugno 1965 con atto a rogito del notaio dott. Fortunato Galati di Lamezia Terme, omologato dal tribunale di Lamezia Terme con decreto 14 ottobre 1965, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Veraldi Francesco, con studio in Catanzaro, via R. Piccoli n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13696

DECRETO 22 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa agricola «S. Nicola soc. coop. a r.l.», in Caulonia Marina e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 16 marzo 2001 e 22 agosto 2001, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa agricola «S. Nicola soc. coop. a r.l.», con sede in Caulonia Marina;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «S. Nicola soc. coop. a r.l.», con sede in Caulonia Marina, costituita in data 2 novembre 1988 con atto a rogito del notaio dott. Antonio Santacroce di Gioiosa Ionica, omologato dal tribunale di Locri con decreto 22 novembre 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Veraldi Francesco, con studio in Catanzaro, via R. Piccoli n. 6, ne è nominato cnmmissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13698

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «A.S.S.I. Aziende di sicurezza e vigilanza, assistenza sanitaria ed investigazione» società cooperativa a responsabilità limitata, in Venezia-Mestre e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 1º luglio 1999 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Venezia nei confronti della società cooperativa mista «A.S.S.I. - Aziende di sicurezza e vigilanza, assistenza sanitaria ed investigazione» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Venezia-Mestre;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e della nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «A.S.S.I. - Aziende di sicurezza e vigilanza, assistenza sanitaria ed investigazione» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Venezia-Mestre, costituita in data 2 febbraio 1988 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Vianini di Mestre, omologato dal tribunale di Venezia con decreto del 26 febbraio 1988, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Michele Giorgiutti, con studio in Venezia, Cannaregio n. 2346, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13697

DECRETO 29 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Istituto di vigilanza cooperativo Delta - Soc. coop. a r.l.», in Adria e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 settembre 2000 e 21 marzo 2001, eseguiti dalla Direzione provinciale del lavoro di Rovigo nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Istituto di vigilanza cooperativo Delta soc. coop. a r.l.», con sede in Adria (Rovigo);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole della Direzione generale sviluppo produttivo e competitività;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Istituto di vigilanza cooperativo Delta - Soc. coop. a r.l.» con sede in Adria (Rovigo), costituita in data 20 aprile 1983 con atto a rogito del notaio dott. Lidio Schiavi di Adria, omologato dal tribunale di Rovigo con decreto del 4 maggio 1983, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Giuseppina Dovico, con studio in Padova, via Cà Rezzonico n. 6, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13685

DECRETO 29 ottobre 2002.

Gestione commissariale con nomina di commissario governativo della società cooperativa edilizia «Edilcoop Aprilia», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2543, codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543, del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le numerose irregolarità emerse in sede di ispezione ordinaria conclusasi in data 11 ottobre 2001 nei confronti della cooperativa edilizia «Edilcoop Aprilia», con sede in Roma, alcune delle quali hanno dato luogo anche ad accertamenti da parte della Guardia di finanza, rivelatesi di tale gravità che non si è ritenuto opportuno disporre la preventiva diffida;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione, stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Edilcoop Aprilia», con sede in Roma, codice fiscale n. 03542651009, costituita in data 29 dicembre 1988, con atto a rogito notaio dott. Giampiero Fabiano.

Art. 2.

Il dott. Gilberto Bargellini domiciliato in Roma, via Sommacampagna n. 9, c.a.p. 00184, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13511

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pegaso - Società cooperativa di lavoro a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 febbraio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pegaso - Società cooperativa di lavoro a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale n. 05517411004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Laura Renata Bertelè, nata a Belluno il 28 agosto 1953, domiciliata in Roma via Guido d'Arezzo, n. 18, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13707

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Linea verde international company - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Pontecorvo e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Linea verde international company - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Pontecorvo (Frosinone) (codice fiscale n. 01766230609) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Adriana Petti, nata a Roma il 17 dicembre 1964, e ivi domiciliata in piazza Prati Strozzi n. 32, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13708

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Helianthos - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la nota della direzione provinciale del lavoro di Cagliari in ordine alle risultanze ispettive nei confronti della società cooperativa sotto indicata, dalle quali se ne rileva lo stato d'insolvenza;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Helianthos - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cagliari (codice fiscale n. 02301630923) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Raffaele Tola, nato a Cagliari il 5 dicembre 1963 ed ivi domiciliato, in via Cugia n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13709

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Leale - Società cooperativa a responsabilità limitata», in San Gavino Monreale e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 6 novembre 2001 del tribunale di Cagliari con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Leale - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in San Gavino Monreale (Cagliari) (codice fiscale n. 00281900928) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Antonino Aledda, nato a Carbonia (Cagliari), il 9 gennaio 1943 e domiciliato in Pirri (Cagliari), via San Fermo n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13710

DECRETO 31 ottobre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Genesi - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 luglio 2000 e dell'accertamento in data 22 maggio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Genesi - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Como (codice fiscale n. 01783420134) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Fasana, nato a Como il 28 giugno 1959, ivi domiciliato in via Volta n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A13711

DECRETO 18 novembre 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Grosseto.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4 che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990 del Minstero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Grosseto è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 gennaio 2002, n. 4, con il quale è stata disposta la nomina del dott. Luigi Barbieri e del dott. Vito Napoli a commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, ad integrazione della terna commissariale;

Viste le dimissioni rassegnate dal dott. Vito Napoli dal predetto incarico;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Luigi Bussi, nato a Roma il 2 febbraio 1959, domiciliato in piazza La Marmora n. 10 - Grosseto, è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Grosseto, in sostituzione del dott. Vito Napoli, dimissionario;

Art. 2.

Al nuovo commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2002

Il Ministro: MARZANO

02A13692

DECRETO 28 novembre 2002.

Aggiornamento dell'elenco di iscrizione delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ARMONIZZAZIONE DEL MERCATO
E LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti e in particolare l'art. 5 che prevede che presso il Ministero delle attività produttive sia istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1999, n. 20, concernente le procedure per l'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Visto il combinato disposto degli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale n. 20 del 1999, ai sensi del quale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, si procede all'aggiornamento del predetto elenco, previa valutazione del mantenimento dei requisiti da parte delle associazioni iscritte;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 7 novembre 2001, di aggiornamento al 31 ottobre 2001 dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Considerato che il 31 ottobre 2002 costituisce il termine per l'aggiornamento dell'elenco che, quindi, comprende oltre alle associazioni iscritte che hanno presentato documentazione idonea alla conferma dei requisiti di iscrizione, anche le associazioni iscritte nel corso del 2002;

Considerato che permangono le condizioni dell'iscrizione con riserva all'elenco, adottata il 17 ottobre 2000 nei confronti dell'Associazione Confconsumatori, a seguito di pronuncia del TAR Lazio, confermata dal Consiglio di Stato il 28 settembre 2000;

Vista la nota n. 1256025 del 28 novembre 2002 con cui è stata comunicata la decisione motivata di iscrivere con riserva per l'anno 2002 l'associazione Altroconsumo;

Vista la nota n. 1256026 del 28 novembre 2002 con cui è stata comunicata la decisione motivata di iscrivere con riserva per l'anno 2002 l'associazione Codacons;

Decreta:

Alla data del 31 ottobre 2002, risultano iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, le seguenti associazioni di consumatori ed utenti:

ACU - Associazione consumatori utenti con sede in Milano;

Adiconsum con sede in Roma;

ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori con sede in Roma;

Adusbef con sede in Roma;

Altroconsumo con sede in Milano;

Centro tutela consumatori utenti Onlus - Verbraucherzentrale Sudtirol con sede in Bolzano;

Cittadinanzattiva con sede in Roma;

Codacons - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell'ambiente e la difesa dei diritti di utenti e consumatori con sede in Roma;

Confconsumatori con sede in Parma;

Federconsumatori - Federazione nazionale di consumatori e utenti con sede in Roma;

Lega consumatori con sede in Milano;

Movimento consumatori con sede in Milano;

Movimento difesa del cittadino con sede in Roma;

Unione nazionale consumatori con sede in Roma.

Roma, 28 novembre 2002

Il direttore generale: PRIMICERIO

02A13896

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 ottobre 2002.

Dichiarazione di calamità naturale a seguito della moria di vongole verificatasi nel compartimento marittimo di Pescara nel periodo ottobre-dicembre 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza del 25 giugno 2001 con la quale l'AGCI Pesca, la Federcoopesca, la Federpesca e la Lega Pesca, su segnalazione del Co.Ge.Vo. Abruzzo, hanno chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a seguito della moria di vongole verificatasi nel compartimento marittimo di Pescara nel periodo ottobre-dicembre 2000;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 29 maggio 2002 ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della moria di vongole verificatasi nel compartimento marittimo di Pescara nel periodo ottobre-dicembre 2000, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare dell'impianto/o dell'impresa di pesca /o legale rappresentante della società .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita I.V.A. .... , iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... , armatore/o armatrice del m/p .... matricola .... del R.N.M.G. di .... , di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. Autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. ....;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - sezione fallimentare);

di aver subito danni in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale.

2. Numero del conto corrente bancario .... intestato all'armatore del natante/o al titolare dell'impianto/o al legale rappresentante della società, presso la banca .... , sede di .... , codice A.B.I. .... , codice CAB ...., sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

3. Dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione (se trattasi di società titolare di impianto).

4. Certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci (se trattasi di società), attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente.

5. Copia autenticata del modello unico di dichiarazione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità e di quello dell'anno precedente (se trattasi di ditta individuale).

6. Copia conforme della documentazione di spesa attestante il rifacimento delle strutture danneggiate o l'acquisto di attrezzature sostituite a seguito di perdita o danneggiamento.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data, ...

Firma ....

02A13879

DECRETO 30 ottobre 2002.

Dichiarazione di calamità naturale a seguito della eccezionale moria di vongole *chamelea gallina* nel compartimento marittimo di Pesaro.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza del 27 novembre 2001, con la quale la Federpesca, l'A.I.C.P., la Federcoopesca e la Lega Pesca hanno chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a causa di una diffusa moria di vongole *chamelea gallina* in tutto il compartimento di Pesaro;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare

(ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 10 luglio 2002, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito della eccezionale moria di vongole *chamelea gallina* nel compartimento marittimo di Pesaro, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 30 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare dell'impianto/o dell'impresa di pesca /o legale rappresentante della società .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita I.V.A. .... , iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... , armatore/o armatrice del m/p .... matricola .... del R.N.M.G. di .... , di t.s.l. .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. Autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. .... ;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - sezione fallimentare);

di aver subito danni in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale.

2. Numero del conto corrente bancario..................................... intestato all'armatore del natante/o al titolare dell'impianto/o al legale rappresentante della società, presso la banca .... , sede di .... , codice A.B.I. .... , codice CAB ...., sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

3. Dichiarazione della città di residenza del presidente e dei singoli soci del consiglio di amministrazione (se trattasi di società titolare di impianto).

4. Certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci (se trattasi di società), attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente.

5. Copia autenticata del modello unico di dichiarazione del reddito dell'anno in cui è avvenuta la calamità e di quello dell'anno precedente (se trattasi di ditta individuale).

6. Copia conforme della documentazione di spesa attestante il rifacimento delle strutture danneggiate o l'acquisto di attrezzature sostituite a seguito di perdita o danneggiamento.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data, ...

Firma ....

02A13880

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 ottobre 2002.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato M.I.U.R.;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato nella riunione del 5 marzo 2002 ed in particolare il progetto S463-P per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Considerato che si è reso necessario un supplemento di istruttoria da parte dell'istituto convenzionato;

Acquisito in data 16 luglio 2002 il suddetto supplemento istruttorio;

Vista la disponibilità del cap. 8932;

Considerato che per il progetto proposto per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo è ammesso alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: IPLOM S.P.A. - Milano in solido con Deutra S.p.a. - Milano (classificata grande impresa).

Progetto: S463-P.

Titolo del progetto: Minimizzazione delle emissioni nel ciclo di vita di carburanti e combustibili.

Entità delle spese nel progetto approvato: € 8.104.241,66 di cui:

in zona non eleggibile: € 103.291,38;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: € 0,00;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: € 8.000.950,28;

in zona obiettivo 2: € 0,00;

in zona Phasing Out: € 0,00.

Entità delle spese ammissibili: € 8.000.950,28.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

€ 2.293.068,63 per ricerca industriale e

€ 5.811.173,03 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: € 4.405.190,00.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: € 1.468.400,00.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,50%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,36%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1° ottobre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del

contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di euro 4.405.190,00, di cui al presente decreto, grava sul capitolo 8932,P.G.02, esercizio 2002 resti 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A13712

DECRETO 18 novembre 2002.

Aumento del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria dell'Università degli studi di Urbino.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002 con il quale sono stati assegnati i posti a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Vista la nota dell'Università degli studi di Urbino, relativa alla richiesta di un ulteriore incremento del numero dei posti disponibili per il corso di laurea in scienze della formazione primaria per il rilevante numero di studenti da immatricolare conseguente alla non attivazione del predetto corso da parte dell'Università di Macerata;

Vista la delibera del 25 settembre del Consiglio della facoltà di scienze della formazione;

Decreta

Articolo unico

Limitatamente all'a.a. 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze della formazione primaria dell'Università degli studi di Urbino è determinato in 240.

Roma, 18 novembre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A13868

DECRETO 18 novembre 2002.

Aumento del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'Università di Venezia.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modifiche;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2002 con il quale sono stati assegnati i posti a livello nazionale per le immatricolazioni alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario;

Vista la nota dell'Università degli studi di Venezia, relativa alla richiesta di un ulteriore incremento del numero dei posti disponibili per la Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario per l'elevato numero di studenti, provenienti da tutte le regioni d'Italia, da immatricolare alla predetta scuola;

Vista la nota del 7 ottobre 2002 del direttore della SSIS Veneto;

Decreta

Articolo unico

Limitatamente all'a.a. 2002/2003, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni alla Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario dell'Università di Venezia è determinato in 894.

Roma, 18 novembre 2002

Il Ministro: MORATTI

02A13869

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 16 ottobre 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Fidenza.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente: «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4 che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale siano perimetrati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente: «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la nota della Direzione generale «Ambiente» della giunta regionale della regione Emilia-Romagna del 26 ottobre 1999, prot. AMB/DAM/99/20176 che individua come intervento prioritario di bonifica aree del comune di Fidenza;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale» che individua il sito di Fidenza come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Vista la nota del 19 novembre 2001, prot. 11087/RIBO/DI/B, con cui si trasmette ai comuni di Fidenza e di Salsomaggiore Terme, e per conoscenza alla regione Emilia-Romagna, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Vista la nota prot. 24635 dell'11 dicembre 2001, con cui il comune di Fidenza conferma la perimetrazione proposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio fornendo la riperimetrazione dell'area n. 5 «ex forno inceneritore RSU»;

Vista la nota del 20 febbraio 2002, prot. 1831/RIBO/DI/B con cui si sollecita il parere del comune di Salsomaggiore Terme sulla perimetrazione proposta;

Vista la nota prot. 5257 del 5 marzo 2002, con cui il comune di Salsomaggiore Terme conferma quanto già comunicato dal comune di Fidenza con nota prot. 24635 dell'11 dicembre 2001;

Considerato che la perimetrazione proposta individua l'area nella quale sarà eseguita un'analisi storica delle attività svolte all'interno del perimetro al fine di censire tutte le aree potenzialmente contaminate, salvo l'obbligo di procedere alla bonifica delle aree esterne al perimetro che dovessero risultare inquinate;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata la fase di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate nella cartografia in scala 1:50.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Emilia-Romagna.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto a quelle porzioni di territorio che dovesse risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate nella perimetrazione allegata al presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, dopo la registrazione, sarà notificato al comune di Fidenza, al comune di Salsomaggiore Terme, alla provincia di Parma, alla regione Emilia-Romagna e all'ARPA della regione Emilia-Romagna.

Roma, 16 ottobre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 204

ALLEGATO

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE

FIDENZA
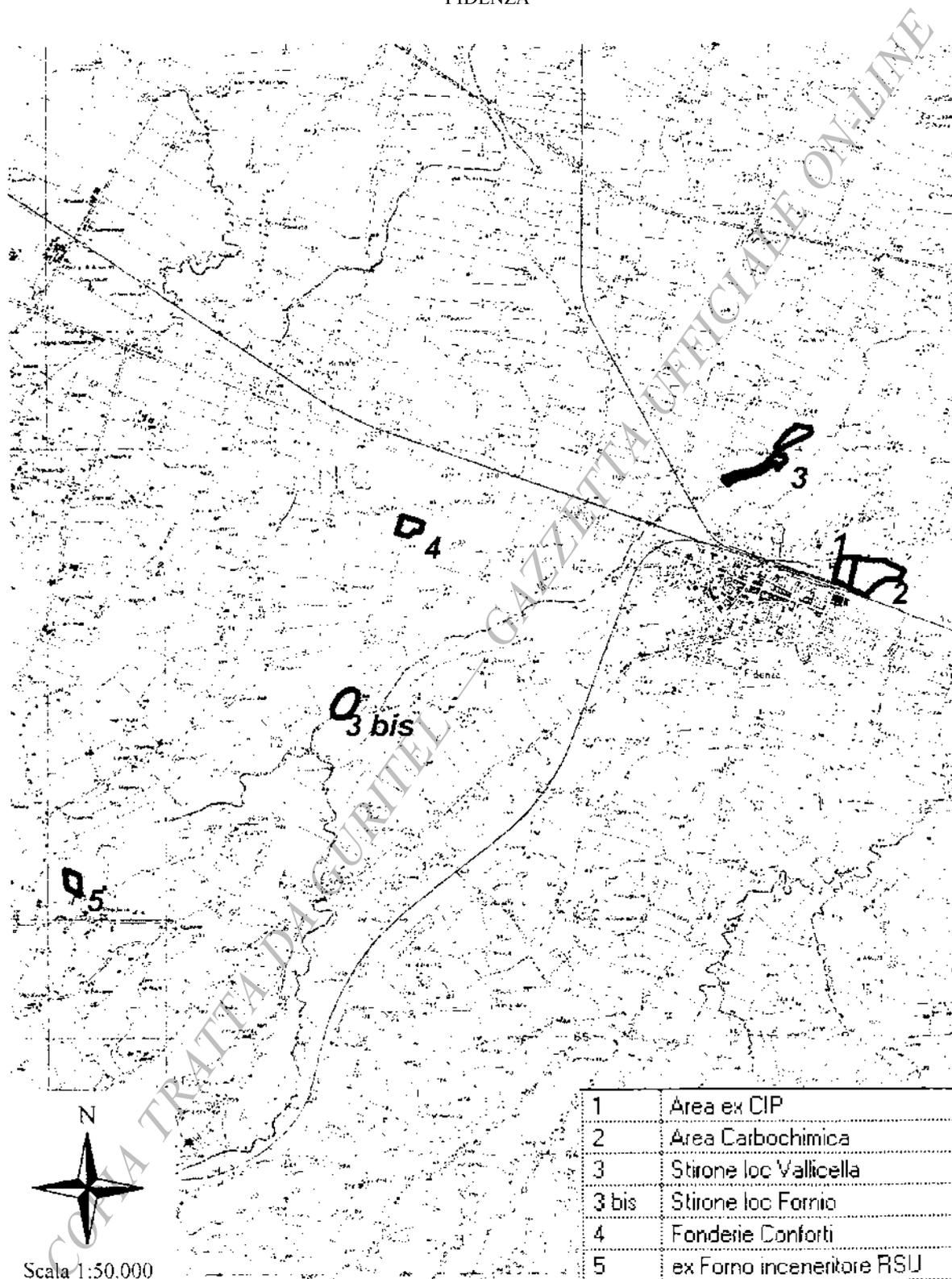
02A13882

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società CIT Compagnia italiana turismo S.p.a. (Polo turistico religioso Pietrelcina). (Deliberazione n. 50/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica

Vista la comunicazione della Commissione sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C/107 del 7 aprile 1998), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica,

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87. 3. a. del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti di programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87. 3. c. del Trattato C.E.;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui alla citata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997 concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 26 febbraio 2001, e successive modifiche, sulle ulteriori attività ammissibili di cui al punto 7 del citato testo unico e sulle priorità regionali di cui all'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995

Vista la circolare esplicativa 13 dicembre 2000, n. 900516, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel «settore turistico-alberghiero» nelle aree depresse del paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), concernente la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997, (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la nota 16 maggio 2002, n. 900206, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma con il piano progettuale presentato dalla società CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., riguardante la creazione di un «Polo turistico religioso Pietrelcina», con investimenti da realizzarsi nel comune di Pietrelcina (Benevento), area obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87. 3. a. del trattato C.E.;

Tenuto conto che con verbale 25 ottobre 2001 sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che la regione Campania, con deliberazione n. 1882 del 10 maggio 2002, ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con il POR Campania;

Considerato che la regione Campania, in conformità con la citata deliberazione n. 1882, ha deliberato il finanziamento del contratto di programma proposto, ritenendo altresì di sostenere l'esigenza di un concorso partecipativo da parte dell'amministrazione centrale per la realizzazione degli investimenti imprenditoriali;

Considerato che le iniziative proposte determineranno positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata e dei comuni limitrofi;

Ritenuto di concedere il cofinanziamento nella misura del 28% delle agevolazioni spettanti, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria,

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare con la società CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., entro sei mesi dalla data della presente deliberazione, il contratto di programma per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali per la creazione del «Polo turistico religioso Pietrelcina» attraverso la realizzazione di investimenti imprenditoriali, interventi di riqualificazione e recupero dei siti religiosi, opere infrastrutturali e servizi, nel comune di Pietrelcina (Benevento), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.a) del trattato CE. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 76.461 migliaia di euro. Prevedono cinque iniziative imprenditoriali, realizzate da CIT Italia S.p.a. e da specifiche Società progetto di nuova costituzione, tutte facenti capo alla CIT Compagnia italiana turismo S.p.a., come specificato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — per gli investimenti industriali sono calcolate nella misura del 28% del contributo massimo ammissibile (35% E.S.N.) nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui sopra è determinato complessivamente in 35.822.190 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 10.030.213 euro. La restante somma di 25.791.977 euro, sarà a carico della regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità di 11.940.730 euro per ciascun anno, a partire dal 2002.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati al precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti imprenditoriali previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

1.6. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, un'occupazione incrementale non inferiore a n. 256 addetti diretti.

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 10.030.213 euro a valere sull'assegnazione di cui alla citata delibera n. 138/2000.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 308

ALLEGATO

Contratto di programma Cit Compagnia Italiana Turismo S.p.A. - Polo turistico religioso Pietrelcina

ARTICOLAZIONE INVESTIMENTI E CONTRIBUTI DISTINTI PER INIZIATIVA

In migliaia di euro

SOCIETA' REALIZZATRICI	INIZIATIVE IMPRENDITORIALI	INVESTIMENTI	ONERE FINANZA PUBBLICA
1. La Casa di Pietrelcina S.r.l.	Casa dell'accoglienza	33.467,00	16.049,01
2. Hotel La Morgia S.r.l.	Albergo	33.846,00	15.532,74
3. Il Centro Campano S.r.l.	Auditorium	8.869,00	4.105,14
4. Cit Italia S.p.A.	Agenzia di viaggio	166,00	78,90
5. Cit Italia S.p.A.	Agenzia di viaggio	113,00	56,40
TOTALE		76.461,00	35.822,19

02A13878

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 22 novembre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Ponte San Pietro

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato e irregolare funzionarnento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate:

Vista la nota n. 211/2002 in data 20 novembre 2002, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Ponte San Pietro ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso il giorno 19 novembre 2002 per inaugurazione dell'ufficio locale di Ponte San Pietro;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia:

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Ponte San Pietro in data 19 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13872

DECRETO 22 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio II.DD. e dell'ufficio registro di Ponte San Pietro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legisla-

tivo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato e irregolare funzionarnento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390 che ha attribuito alle Agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 211/2002 in data 20 novembre 2002, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Ponte San Pietro ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio II.DD. e dell'ufficio registro di Ponte San Pietro stesso il giorno 18 novembre 2002 per esigenze collegate all'attivazione dell'ufficio locale di Ponte San Pietro;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia:

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio II.DD. e dell'ufficio registro di Ponte San Pietro in data 18 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 22 novembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A13873

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 2002, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è sta approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del Titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, al foglio 278, con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le Agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute

estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'italia, sono accertate per il mese di ottobre 2002, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4660,26
ALBANIA	Lek	47	ALL	135,343
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	76,0167
ANDORRA	Peseta Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	49,1811
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,64304
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,75618
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,67425
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,58443
ARMENIA	Dram	246	AMD	569,912
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,75618
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1,78308
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4803,68
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,981109
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,369873
BANGLADESH	Taka	174	BDT	56,5118
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,95172
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1,96222
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,981109
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	48,5969
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1844,31
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	7,21263
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	6,10393
BRASILE	Real	234	BRL	3,72732
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,75052
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,31
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94631
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	1009,74
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3762,55
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,54812
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	117,907
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,803063
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	30,6604

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	727,801
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,12335
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,572504
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2732,64
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	361,782
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,15844
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1211,92
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	360,170
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,43602
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	22,5655
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42970
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,64304
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	18,1752
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,53573
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,58470
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,60361
ERITREA	Nakfa	243	ERN	9,36959
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	8,22867
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,629941
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,11415
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	51,9251
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,744531
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	21,6435
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,12685
GHANA	Cedi	111	GHC	7995,32
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	47,8300
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	121,572
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,629941
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	174,362
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,695602
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,64304
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,83769
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1933,76

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	176,279
HAITI	Gourde	151	HTG	29,9911
HONDURAS	Lempira	118	HNL	16,5010
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,65206
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	48,5969
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8966,74
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	7834,93
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,305120
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	86,0778
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,70871
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	61,0611
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	151,467
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	77,7672
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	45,1412
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,294833
LAOS	Kip	154	LAK	7455,71
LESOTHO	Loti	172	LSL	10,1148
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,595283
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1479,50
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	44,1499
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,22050
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45260
MACAO	Pataca	156	MOP	7,88161
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3287
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6343,10
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	77,8930
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,72772
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	12,3151
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,412917
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,4760
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	264,191
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	29,8824
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	9,89137
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	13,3768
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1097,77
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	22882,1
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,32693
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	10,1148
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	75,3470

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	14,2179
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655.957
NIGERIA	Naira	81	NGN	123.950
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7.34054
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2.03815
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0.377722
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	57.9224
PANAMA	Balboa	162	PAB	0.981109
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	4.19188
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	6247.88
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3.54416
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119.252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4.04341
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3.57123
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0.629941
ROMANIA	Leu *	131	ROL	32606.5
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	31.1142
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	470.415
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	7.37446
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3.30084
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0.629941
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	8849.30
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655.957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5.51186
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	2001.49
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1.75115
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	43.3650
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	41.7969
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	228.7528
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2570.50
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	95.2685
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,64304
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.64304
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.64304
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,981109
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	10.1148
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	258.206
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2137.34
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9.10507
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1.46497
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	10.1148

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2.89096
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	34.2517
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	955.182
THAILANDIA	Baht	73	THB	42.8055
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655.957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2.23776
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	5.88522
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1.36319
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1625696
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5101.77
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5.22892
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1780.49
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	243.533
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	26.1513
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	831.075
VANUATU	Vatu	208	VUV	135.788
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1418.31
VIETNAM	Dong	145	VND	15064.7
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	173.100
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	4403.50
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	53,6207

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia

N.B. I cambi sono disponibili sul sito internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A13860

PROVVEDIMENTO 22 novembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico di Campobasso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI - Pubblico registro automobilistico di Campobasso nei giorni 4, 5 e 6 novembre 2002.

Motivazioni

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dallo stato di emergenza nel territorio della provincia di Campobasso, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002, dalla necessità di verificare lo stato di idoneità statica degli immobili da parte dei competenti organi per acquisire l'autorizzazione all'agibilità degli stessi, al fine di salvaguardare l'incolumità del personale e dell'utenza.

Riferimenti normativi dell'atto

Decreto-legge 21 giugno 1961 n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Statuto dell' Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13 comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1);

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 22 novembre 2002

Il direttore regionale: MONTONE

02A13862

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 21 novembre 2002.

Fusione per incorporazione della «Italia Assicurazioni s.p.a.» nella «Compagnia di Assicurazione di Milano Società per azioni» (in breve Milano Assicurazioni S.p.a.), in Assago - Milanofiori. (Provvedimento n. 2126)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 76, comma 1, che prevede l'approvazione della fusione di imprese, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, che ha sostituito l'art. 14, comma 1, lett. *i)* della legge n. 576/1982, prevedendo che il consiglio dell'Istituto esprima parere al presidente, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio

dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla «Compagnia di Assicurazione di Milano Società per azioni» (in breve Milano Assicurazioni s.p.a.) con i successivi provvedimenti autorizzativi, ed alla «Italia Assicurazioni s.p.a.» (già Bavaria Assicurazioni s.p.a.), con i successivi provvedimenti autorizzativi nonché di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni, società entrambe con sede in Assago - Milanofiori (Milano), Strada 6, Palazzo A 13;

Vista l'istanza congiunta in data 15 aprile 2002 e la relativa documentazione allegata, con la quale le predette società hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione della Italia Assicurazioni s.p.a. nella Milano Assicurazioni s.p.a. e delle relative modalità, nonché i documenti integrativi forniti;

Viste le delibere assunte in data 29 aprile 2002 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Milano Assicurazioni s.p.a. e della Italia Assicurazioni s.p.a., che hanno approvato l'operazione di fusione per incorporazione in esame, con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari nel registro delle imprese di Milano in data 20 maggio 2002;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante, finalizzate all'esecuzione dell'operazione di fusione in argomento;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell'istituto nella seduta del 14 novembre 2002;

Dispone:

È approvata la fusione per incorporazione della «Italia Assicurazioni s.p.a.» nella «Compagnia di Assicurazione di Milano Società per azioni» (in breve Milano Assicurazioni s.p.a.), con sede in Assago - Milanofiori (Milano), con le relative modalità di attuazione e le nuove norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2002

Il presidente: GIANNINI

02A13640

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elevazione del vice consolato onorario in Eilat (Israele) in consolato onorario

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Eilat (Israele) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Eilat (Israele) un consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Tel Aviv, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio della municipalità di Eilat e Taba, il territorio del distretto di Eilot («Hevel Eliot») comprese le località di En Avrona, En Netafim e Yotvata.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A13630

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Trondheim (Norvegia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

Il signor Oddvar Solemsli, vice console onorario in Trondheim (Norvegia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Oslo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

8. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

02A13631

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale «S. Vincenzo Ferreri e S. Caterina de' Ricci», in Prato.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale «S. Vincenzo Ferreri e S. Caterina de' Ricci», con sede in Prato.

02A13581

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia del «Beato Nunzio Sulprizio», in Mugnano di Napoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della Parrocchia del «Beato Nunzio Sulprizio», con sede in Mugnano di Napoli.

02A13582

Riconoscimento della personalità giuridica del «Monastero S. Chiara», in Milano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero S. Chiara, con sede in Milano.

02A13583

Autorizzazione definitiva al Laboratorio «Te.S.I. - Tecnologie e sviluppo industriale S.r.l.» ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, per il settore di attività «estintori portatili».

Con provvedimento dirigenziale datato 16 ottobre 2002, il Laboratorio «Te.S.I. - tecnologie e sviluppo industriale S.r.l.» è stato autorizzato in via definitiva, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 20 dicembre 1982 per il settore di attività «estintori portatili d'incendio».

02A13625

Autorizzazione definitiva al Laboratorio «Te.S.I. - Tecnologie e sviluppo industriale S.r.l.», ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, per il settore di attività «estintori carrellati».

Con provvedimento dirigenziale datato 16 ottobre 2002, il Laboratorio «Te.S.I. - tecnologie e sviluppo industriale S.r.l.» è stato autorizzato in via definitiva, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 1985, ad operare secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 6 marzo 1992 per il settore di attività «estintori carrellati d'incendio».

02A13626

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 dicembre 2002

Dollaro USA	0,9991
Yen giapponese	125,18
Corona danese	7,4264
Lira Sterlina	0,63640
Corona svedese	9,0582
Franco svizzero	1,4727
Corona islandese	85,07
Corona norvegese	7,2745
Lev bulgaro	1,9548
Lira cipriota	0,57307
Corona ceca	30,893
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	236,15
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6009
Lira maltese	0,4145
Zloty polacco	3,9967
Leu romeno	33713
Tallero sloveno	229,8812
Corona slovacca	41,653
Lira turca	1550000
Dollaro australiano	1,7813
Dollaro canadese	1,5578
Dollaro di Hong Kong	7,7915
Dollaro neozelandese	1,9930
Dollaro di Singapore	1,7737
Won sudcoreano	1219,40
Rand sudafricano	9,1129

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14100

Comunicato di rettifica relativo al decreto 12 novembre 2002 recante: «Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.».

In calce al decreto relativo alle nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 2002, si intende riportato il seguente allegato:

Elenco causali valutarie

Codice	Descrizione
105	Merci
137	Interessi su prestiti
62	Assunzione partecipazioni al capitale di organismi internazionali
25	Rimborso prestiti
153	Pensioni
136	Salari e stipendi
214	Spese per consolati, ambasciate, ecc.
215	Altre transazioni governative
155	Contributi a organismi internazionali
216	Spese militari
130	Canoni e fitti
131	Compensi vari
157	Imposte e tasse
112	Spese sanitarie

02A13619

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ganadol»

Estratto provvedimento n. 170 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario GANADOL (acido acetilsalicilico) polvere solubile nelle confezioni busta da 1 kg, barattolo da 1 kg, barattolo da 3 kg - A.I.C. n. 102372.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario in questione:

A.I.C. n. 102372051 - contenitore in polipropilene da 3 kg.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento n. 171 del 28 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario GANADOL (acido acetilsalicilico) polvere solubile nelle confezioni busta da 1 kg, barattolo da 1 kg, barattolo da 3 kg - A.I.C. n. 102372.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario in questione:

A.I.C. n. 102372048 - contenitore in polipropilene da 10 kg.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13903 - 02A13904

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Captopril Bioprogress».

Estratto di variazione A.I.C./UPC 1950 del 19 novembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, a seguito della notifica di fine procedura europea n. DK/H/0194/01-02/V01, trasmessa dalla competente autorità danese in qualità di Stato membro di riferimento, fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici Bruni s.n.c., con sede in corso Basilica Soluntina, n. 67, Santa Flavia, Palermo, con codice fiscale 02656370828, è ora trasferita alla società: Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, Roma, con codice fiscale 07696270581, con conseguenziale cambio di denominazione della specialità medicinale in: «Captopril Bioprogress»

Specialità medicinale: CAPTOPRIL BIOPROGRESS.

Confezione:

A.I.C. n. 035506017\MG - 24 compresse da 50 mg in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 035506029\MG - 50 compresse da 25 mg in blister PVC/AL.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centoottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13871

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Drontal plus XL»

Estratto decreto n. 231 del 31 ottobre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario DRONTAL PLUS XL compresse per cani (estensione di linea della specialità medicinale Drontal plus).

Titolare A.I.C.: società Bayer AG di Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia dalla società Bayer S.p.a. di Milano - viale Certosa n. 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la specialità medicinale suddetta è prodotta presso l'officina KVP Pharma und Veterinaer-Produkte GmbH - Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

A.I.C. n. 103324012 - scatola da 2 compresse;

A.I.C. n. 103324024 - scatola da 10 compresse;

A.I.C. n. 103324036 - scatola da 50 compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principi attivi: Febantel 525.0 mg, pirantel embonato 504.0 mg, praziquantel 175.0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: antielmintico polivalente in compresse per cani, contro vermi tondi (ascaridi, anchilostomi, trichuridi) e tenie (compreso Echinococcus spp).

Specie di destinazione: cani.

Validità: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica,ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13902

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dosalid»

Estratto decreto n. 235 del 31 ottobre 2002

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italiana S.r.l. (già Pfizer Italiana S.p.a.) con sede in Latina - s.s. 156, Km 50:

Medicinale: DOSALID.

A.I.C. n. 102517012 - blister 2 compresse da 300 mg;

A.I.C. n. 162517024 - blister 4 compresse da 300 mg;

A.I.C. n. 102517036 - blister da 20 compresse da 300 mg;

A.I.C. n. 102517048 - blister 2 compresse da 1200 mg;

A.I.C. n. 102517063 - blister 4 compresse da 1200 mg,

è ora trasferita alla società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina - S.S. 156 km 50 Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale 06954380157.

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzata.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13901

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aplodan»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.478/D91 del 14 novembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

Medicinale: APLODAN.

20 compresse 250 mg - A.I.C. n. 021170 028.

10 bustine orali 6 g 500 mg - A.I.C. n. 021170 030.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a., titolare della specialità.

02A13889

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lasonil»

Estratto decreto n. 800.5/R.M.8/D92 del 14 novembre 2002

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

Medicinale: LASONIL.

Nebulizzatore 26,5 ml/25 g - A.I.C. n. 020127 041.

Nebulizzatore 53 ml/50 g - A.I.C. n. 020127 054.

Tubo unguento 40 g - A.I.C. n. 020127 066.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità medicinale Lasonil nella confezione Tubo unguento 40 g - A.I.C. n. 020127 066, è fissato entro e non oltre il centoventesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bayer S.p.a., titolare della specialità.

02A13888

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito aeronautico

Con decreto ministeriale 9 ottobre 2002 al tenente colonnello Aarnn Ludovico Chianese, nato a Napoli il 26 luglio 1966, è concessa la medaglia d'argento al merito aeronautico con la seguente motivazione:

«Capo equipaggio di un elicottero AB212, durante una missione di addestramento notturno, a seguito di una improvvisa avaria al velivolo, perdeva rapidamente quota finché l'aeromobile impattava la superficie del mare, capovolgendosi immediatamente e restando sostenuto a pelo d'acqua dai galleggianti d'emergenza. Riemerso in superficie, si prodigava senza risparmio alcuno di energia, incurante della fatica e in completa oscurità, per mantenere in vita, fino all'arrivo del soccorsi, il sottufficiale specialista che, a seguito dell'incidente, versava in gravissime condizioni ed era privo di conoscenza. La sua opera proseguiva successivamente in ospedale, restando al fianco del collega durante la degenza. Chiarissimo esempio di dedizione, coraggio, generosità e cameratismo che ha dato lustro e prestigio all'Aeronautica militare.» — Mar Mediterraneo, 18 luglio 2001.

02A13694

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31704 dell'11 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. IN.VA.TEX.

Con sede in Decimomannu (Cagliari), unità di Villacidro (Cagliari) per il periodo dal 18 settembre 2002 al 17 marzo 2003.

Con decreto n. 31705 dell'11 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Geosonda con sede in Roma.

Unità di:

Camerino (Macerata);

Campobasso;

Isola Capo Rizzutto (Crotone);

Modena;

Monterotondo (Roma);

Roma;

Trieste;

Ugento (Lecce);

Umbertide (Perugia)

per il periodo dal 17 luglio 2002 al 16 luglio 2003.

Con decreto n. 31706 dell'11 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Niccolai nutrizione animale con sede in Castellina in Chianti (Siena) unità di Castellina in Chianti (Siena) per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 31707 dell'11 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Istituto di vigilanza privata Oplonti con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di San Gennaro Vesuviano (Napoli) per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 31708 dell'11 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Florence con sede in Casole D'Elsa (Siena) unità di Casole D'Elsa (Siena) per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 31709 dell'11 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. I.T.E.A.

Con sede in Milano.

Unità di:

Aprilia (Roma);

Capurso (Bari);

Castelmaggiore (Bologna);

Ciampino (Roma);

Crispiano (Taranto);

Falconara (Ancona);

Fiorenzuola D'Arda (Piacenza);

Foggia;

Lecce;

Malagnino (Cremona);

Oriago di Mira (Venezia);

Perugia;

Sangemini (Terni);

Segrate (Milano);

Trento, per il periodo dal 10 aprile 2002 al 9 aprile 2003.

Con decreto n. 31710 del 11 novembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Mirage granito ceramico.

Con sede in Pavullo nel Frignano (Modena), unità di Pavullo nel Frignano (Modena) per il periodo dal 12 dicembre 2002 all'11 giugno 2003.

02A13629

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comunicato relativo al conferimento di onorificenze dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana»

Alla pag. 8 del supplemento ordinario n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2002, elenco Presidenza del Consiglio dei Ministri, i nominativi «De Mennato dott. Antonio» e «Todaro Marescotti dott. Lucio» sono da intendersi come «Grande Ufficiale».

02A13660

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Cambio della denominazione sociale e trasferimento della sede legale di «DB VITA S.p.a.», in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 18 novembre 2002, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le modifiche statutarie deliberate in data 25 settembre 2002 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «DB VITA S.p.a.». Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il cambio della denominazione sociale in «Zurich Life Insurance Italia S.p.a.» ed il trasferimento della sede legale in Milano, da Corso di Porta Nuova n. 34 a Piazza Carlo Erba n. 6.

02A13621

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia delle società inglesi WASA International (U.K.) Insurance Company Limited e AGF Insurance Limited alla società svedese WASA International Insurance Company Limited (WIIC) ai sensi dell'art. 12 della direttiva 92/49/CEE.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'autorità di vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 92/49/CEE dalle società inglesi WASA International (U.K.) Insurance Company Limited e AGF Insurance Limited alla società svedese WASA Intemational Insurance Company Limited (WIIC).

02A13622

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avvio del procedimento per la stesura del «Regolamento ex art. 2, comma 23, legge n. 481/1995» relativo all'effettuazione di audizioni periodiche con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le associazioni ambientaliste e sindacali dei lavoratori e delle imprese, nonché lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella riunione del consiglio del 6 novembre 2002, ha avviato il procedimento relativo alla stesura del «Regolamento ex art. 2, comma 23, legge n. 481/1995».

Lo scopo del procedimento è la stesura del regolamento relativo all'effettuazione di audizioni periodiche con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con le associazioni ambientaliste e sindacali dei lavoratori e delle imprese, nonché lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi, secondo quanto stabilito dal citato articolo della legge 14 novembre 1995, n. 481.

La responsabilità del procedimento è affidata alla dott.ssa Paola Rodolfi, funzionario del Dipartimento regolamentazione.

La conclusione del procedimento è prevista entro centottanta giorni dalla data di avvio, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo.

I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La comunicazione di avvio del procedimento è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e nel sito web dell'Autorità.

02A13639

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CROTONE

Avviso relativo allo smarrimento di punzoni della ditta Gerardo Sacco & C. S.r.l., in Crotone.

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvati con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, ai rende noto che la ditta Gerardo Sacca & C. S.r.l., con sede in Crotone, assegnataria del marchio di identificazione per la fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi e loro leghe n. 1KR, ha denunciato lo smarrimento in data 28 ottobre 2002 di n. 2 punzoni sotto indicati:

un punzone diritto della 4ª misura - 1KR;

un punzone curvo della 1ª misura - 1KR.

02A13635

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, assegnatarie dei marchi di identificazione a fianco di ciascuna indicati, non hanno provveduto al rinnovo del detto marchio e, pertanto, la Camera di commercio di Napoli ha revocato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 251/1999, con determinazione dirigenziale n. 497 del 5 novembre 2002, i marchi assegnati alle imprese inadempienti, disponendo l'annullo degli stessi nonché la cancellazione delle imprese dal registro degli assegnatari.

Le imprese sottoelencate, avvisate con lettera raccomandata, hanno provveduto a riconsegnare i punzoni in dotazione, ovvero non li hanno consegnati tutti o in parte per smarrimento degli stessi.

I punzoni riconsegnati sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Denominazione ditta	Sede	Punzoni consegnati e deformati	Punzoni non consegnati
223NA	F.lli Filippini di Giuseppe ed Enrico e C s.r.l.	Napoli	—	4
266NA	Laezza Costantino	Napoli	—	25
297NA	Malvone Lorenzo	Torre del Greco	2	5
591NA	Coral Orafa Etruria	Torre del Greco	—	21
671NA	Roberta s.r.l.	Napoli	—	16
702NA	B-H Oro design di Baldoni Vincenzo e C.	Napoli	2	2
709NA	Intermetal S.r.l.	Napoli	4	—
830NA	Borrelli Luigi	Torre del Greco	—	4
916NA	Dedica s.r.l.	Napoli	7	1
917NA	La Duchesse	Napoli	—	6
980NA	Rebuffat s.n.c.	Torre del Greco	1	—

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, dei punzoni smarriti o comunque non consegnati, all'uso degli stessi e alla riconsegna alla Camera di Commercio di Napoli.

02A13636

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (testo B). (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 126/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 2002).

Nel decreto citato in epigrafe pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sotto elencate pagine:

alla pag. 21, articolo 67 (L), comma 2, dov'è scritto: «... le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, *comma 5*», leggasi: «... le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, *comma 4*»;

alla pag. 69, trentaquattresimo rigo, dove è riportato l'articolo 299 (L), comma 1, invece di: «- della legge 26 luglio 1975, n. 354: *gli articoli 26 e 56*,», leggasi: «- della legge 26 luglio 1975, n. 354: *l'articolo 56*,».

02A13865

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia (testo C). (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 126/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sotto elencate pagine:

alla pag. 124, articolo 292 (R), comma 1, dov'è scritto: «... le somme di cui *all'articolo 296*» leggasi: «... le somme di cui *all'articolo 291*»;

alla pag. 126, secondo rigo, dove è riportato l'articolo 301 (R), comma 1, invece di: «dall'articolo 160 ... regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», leggasi: «dall'articolo 160 *del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del* regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;».

02A13866

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (testo A). (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 126/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 2002).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sotto elencate pagine:

alla pag. 153, articolo 67 (L), comma 2, dov'è scritto: «... le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, *comma 5*», leggasi: «... le spese e l'indennità di cui all'articolo 65, *comma 4*,»;

alla pag. 210, articolo 292 (R), comma 1, dov'è scritto: «... le somme di cui all'articolo *296*» leggasi: «... le somme di cui all'articolo *291*»;

alla pag. 213, quarantaquattresimo rigo, dove è riportato l'articolo 299 (L), comma 1, invece di: «- della legge 26 luglio 1975, n. 354: *gli articoli 26 e 56*,», leggasi: «- della legge 26 luglio 1975, n. 354: *l'articolo 56*,»;

alla pag. 216, tredicesimo rigo, dove è riportato l'articolo 301 (R), comma 1, invece di: «dall'articolo 160 ... regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», leggasi: «dall'articolo 160 *del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, dagli articoli 22, 47-51 e 52 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dagli articoli 3 e 4 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, dall'articolo 50 del* regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;»;

alla pag. 223, alla tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al testo unico, dove è scritto:

Articolo 153 (R) *(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)*	Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, comma 2, **del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale**

leggasi:

Articolo 153 (R) *(Modalità di deposito delle somme ricavate dalla vendita dei beni sequestrati e delle somme e dei valori sequestrati)*	Articolo 264 codice di procedura penale e articolo 11, comma 2, **del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334**

alla pagina 227, dove è scritto:

Articolo 272 (L) *(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)*	Articolo 137 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, parte del secondo comma, commi terzo e quarto e **parte** del sesto comma; articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo, terzo e quarto periodo

leggasi:

Articolo 272 (L) *(Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)*	Articolo 137 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, parte del secondo comma, commi terzo e quarto e **ultima parte** del sesto comma; articolo 164 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, comma terzo, secondo, terzo e quarto periodo

02A13864

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651286/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035